

**CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI****Art. 65****(Credito d'imposta per botteghe e negozi)**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Coloro che, nel corso del mese di marzo, hanno dovuto chiudere bottega a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio da Corona Virus, si troveranno a dover ugualmente pagare la locazione della propria attività pur non avendo incassato.

Per far fronte a questa emergenza del mese di marzo il Decreto Cura Italia ha introdotto all'art 65 un credito di imposta per i commercianti.

**Quindi non si tratta di denaro spendibile quando e come vogliamo ma di un credito compensabile in F24: l'utilizzo**, quindi, è solo per compensare tributi e contributi o qualsiasi somma che possa transitare in f24.

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto è stato istituito per il mese di marzo un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione e utilizzando il Modello F24, pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1. Ricordiamo che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale mentre nel dettaglio si parla di negozi e botteghe utilizzati per un commercio diretto, per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico, pur se con alcune esclusioni e limitazioni di seguito analizzate.

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un'attività d'impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni.

Relativamente agli aspetti oggettivi, l'agevolazione si riferisce alle "locazioni", senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1. È evidente quindi che ai soggetti che esercitano un'attività d'impresa

utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d'imposta: ad esempio, non è prevista alcuna agevolazione nel caso di immobili C/1 utilizzati in base ad un **contratto di comodato o detenuti in proprietà** (indipendentemente dalla **sussistenza o meno di un eventuale mutuo** per il quale viene corrisposta una rata periodica).

E da notare che, nella norma, **non vi sono riferimenti alle dimensioni dell'immobile**. Il credito d'imposta, dunque, trova applicazione per qualsiasi immobile in categoria catastale C/1, **indipendentemente da quella che è la metratura del locale oggetto di locazione**.

Si ritiene che la fruizione del credito d'imposta in esame per i soggetti che esercitano un'attività d'impresa conducendo in locazione un **immobile in categoria catastale diversa dal C/1** (ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 "Laboratori per arti e mestieri").

Sempre sul piano oggettivo, la norma parla di "canone di locazione relativo al mese di marzo", **non menzionando in alcun modo il "pagamento" del suddetto canone**. In altri termini, il credito parrebbe spettare relativamente al canone di marzo 2020, **indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato pagato** o meno al proprietario. Si pensi, ad esempio, al caso di un'impresa rientrante tra i soggetti obbligati alla chiusura per l'emergenza Covid-19 a seguito delle disposizioni del [D.P.C.M. 11.03.2020](#), la quale – in conseguenza del fermo dell'attività – si sia trovata in una situazione di **temporanea carenza di liquidità** e non sia riuscita a pagare la mensilità di marzo al proprietario.

Tuttavia, **l'utilizzo del condizionale è d'obbligo**, sia per la formulazione normativa di per sé poco chiara sia perché nei chiarimenti forniti nella relazione tecnica al decreto **si fa riferimento al "pagamento del canone"**, precisandosi che il credito d'imposta è relativo alle **"spese sostenute" nel mese di marzo 2020** per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1.

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d'imposta in esame, l'[articolo 65](#) dispone – al **comma 2** – che esso è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24**, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.

**Da ultimo va evidenziato che, per espressa disposizione normativa, il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli [allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020](#). Si tratta delle attività commerciali che non sono state sospese.**

Si ricorda che, ai sensi del decreto richiamato da ultimo, **sono state oggetto di sospensione:**

- le attività di commercio al dettaglio, **con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'**allegato 1** del richiamato decreto;
- le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) **diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del richiamato decreto.**

Istruzioni operative:

- il **codice “6914”** è esposto nella sezione “Erario” nella colonna **“importi a credito compensati”**
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **“importi a debito versati”**
- Il campo **“anno di riferimento”** si riferisce all'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta e nel seguente formato **“AAAA”**.
- Il codice tributo **“6914”** è utilizzabile **a decorrere dal 25 marzo 2020**
- **L'F24 è da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**